

si ha da secondare questo giusto desiderio bisogna studiare qualche altro metodo d'incoraggiamento ai medesimi, perchè tutti indistintamente i cittadini dovendo essere eguali in faccia alle leggi d'imposta, dal momento che un costruttore ha ultimata la propria casa, ed è questa abitabile, o servibile all'uso cui è destinata, troverei perfino contrario allo Statuto che si accordasse al medesimo un privilegio, e concorro perciò nell'opinione dell'onorevole Salaris che sia già una vera abbondanza il termine di due anni proposto dall'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Ora la parola spetterebbe al relatore; se però egli credesse di lasciarla prima all'onorevole deputato Minervini, poi all'onorevole Catucci, potrebbe ella poi rispondere ad entrambi con un solo discorso, e così andremo più spediti.

**MARI, relatore.** Sì! Si lasci parlare.

**MINERVINI.** Ho dimandato la parola per ricondurre la questione sopra il suo vero terreno. Appoggio la proposta della Commissione, e combattendo quella del signor ministro e di coloro che si sono opposti alla Commissione.

L'esenzione dell'imposta sopra i fabbricati di novella costruzione per un dato numero d'anni e concessa a tutti per legge, non è un privilegio, ma invece il saper fare la buona finanza ed i buoni affari. L'aumento delle popolazioni, il progresso della civiltà, man mano agglomera e trasporta ai centri di movimento un numero considerevole; sicchè, è urgente il dare ricovero alla popolazione crescente. Il difetto di spazio, di aeree e il caro di pigione, consigliano i Governi e le amministrazioni ad attrarre i piccoli capitali e le associazioni alla costruzione di case e il modo indiretto di un utile negativo, quale è l'esenzione d'imposta sopra quello che non esiste, ma che esisterà per cotale utile solamente, e che esistendo, sarà a tempo stabilito utile al maggior introito per la finanza. Sì, codesto metodo indiretto e concesso a tutti, non è privilegio, è un mezzo invece di avere senza spesa l'edificazione proporzionata ai maggiori vantaggi delle popolazioni. Ma, mentre fate guerra, senza utilità, a codesto modo di vedere prosperare la edificazione in proporzione dei crescenti bisogni del popolo e senza rimetterci nulla voi siete poi stati e siete larghi sino allo sciupo per dare premii, provvigioni, assicurazioni e garanzie ai prestatori, agl'imprenditori di ferrovie, e via discorrendo.

Tocco per sommi capi codesto tema e non voglio addentrarmi. Per me sta che se nelle tre quarte parti dell'Italia esisteva per legge generale e non per speciale favore una esenzione a tutti i costruttori di novelli edifizii, lungi di tagliare e sopprimere, conviene da un canto rispettare i fatti compiuti sulla fede della legge; dall'altro mantenere per regola codesta esenzione almeno per i cinque anni proposti dalla Commissione. Ci ha delle cose che conviene trasformare e non tagliare, imperocchè se quello che esiste non è tutto e sempre buono, pure il volerci credere noi sa-

pienti ed infallibili e soli veri riformatori, è una vanità della quale si resta puniti, quando vediamo, dopo quattro anni, le conseguenze di leggi precipitose e poco studiate e che offesero o distrussero il buono esistente, e crearono il nulla o un peggio da lamentare. Appoggio quindi la proposta della Commissione.

**CATUCCI.** Signori, mentre io mantengo la proposta di togliersi la frase *o aumenti di edificazione*, vorrei presentare alla Camera alcune osservazioni tendenti a transigere le dispute tra i diversi pareri che ora si agitano in questa discussione.

Il signor ministro non ha forse ben ponderato l'articolo 18, tanto secondo la dizione della Commissione, quanto quella sua propria. E di vero, dicendosi con l'articolo 18 che l'imposta sarà pagata dopo trascorsi due anni, secondo il ministro, e cinque, secondo la Commissione, ma però *dacchè saranno rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate*, non si è badato che tutto ciò vuol dire che i due anni cominceranno Dio sa quando; poichè ben si può sostenere da un proprietario, il quale non ha locata la sua nuova casa, non perchè non abitabile o non servibile all'uso cui fu destinata, ma per causa tutt'affatto estranea all'abilità ed all'uso di cui discorre la legge, ed in questo caso, come in mille altri simili, il proprietario, per esimersi dal pagamento dell'imposta, terrà la bella via per dire che, comunque passati fossero i due anni, pure, avendo detto la legge che il termine deve decorrere non dal compimento dell'opera, ma da quello in cui si è posta in uso, ne consegue che il termine de' due anni è ipotetico, o per lo meno condizionale. Perchè dunque creare allo Stato un impaccio, un ostacolo alla esazione dell'imposta fondiaria?

Tanto la Commissione, quanto il Ministero ritengono che allora il proprietario dovrà pagare la fondiaria, quando il fabbricato si renda abitabile o servibile all'uso per il quale fu destinato.

Badi dunque bene la Camera che il termine di due anni verrà ad essere prolungato quante volte si mantenga nell'articolo la frase: *dacchè saranno rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate*. Invece io proporrei una transazione, cioè manterrei il termine proposto dalla Commissione *di cinque anni*, e toglierei la parola *dacchè*, ecc.; perchè nel termine di cinque anni quest'opera sarà atta all'uso per il quale fu destinata, senza che alcuno avesse il diritto di poter dire: dopo cinque anni la *casa non è abitabile; l'opificio non serve all'uso cui fu destinato*.

Di fatti, un proprietario può costruire un palazzo ed un opificio; ed intanto, sì l'uno che l'altro, non saranno aperti all'uso pel quale vennero costrutti, e non mancheranno ragioni per sostenere che la nuova costruzione non sia atta ancora all'uso pel quale fu costrutta.

Ond'è che io, nell'interesse delle finanze, propongo che si tolgano le parole *dacchè saranno rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate*, ed allungherei il termine a *cinque anni*.